

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1004}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORA, ANDREOLI, PONTELLO, ARMELLIN, ROSINI, MENEGHETTI, BORRI, BAMBI, CASATI, FERRARI SILVESTRO, SANGALLI, CASINI PIER FERDINANDO, BALESTRACCI, BIANCHINI, RABINO, VENTRE, PELLIZZARI, MALVESTIO, BIANCHI, MORO

Presentata il 15 dicembre 1983

Interpretazione autentica degli articoli 52 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti la decadenza dall'incarico dei professori incaricati stabilizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono insorti e tuttora persistono radicali contrasti relativamente alla corretta interpretazione degli articoli 52, ottavo comma, e 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Da un lato, infatti, si sostiene che, a norma dell'articolo 52, i professori incaricati stabilizzati che non abbiano partecipato nemmeno alla seconda tornata dei giudizi idoneativi sarebbero per ciò stesso ed *ipso iure* decaduti dall'incarico.

Dall'altro lato si sostiene invece che la decadenza, a norma dell'articolo 113, non potrebbe intervenire se non completato l'espletamento della predetta seconda tornata.

Appaiono anche troppo evidenti l'esattezza e la correttezza della seconda interpretazione.

A norma infatti dell'articolo 52, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori incaricati stabilizzati che non pre-

sentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata dei giudizi idoneativi o che, avendovi partecipato, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.

A norma, però, dell'articolo 113, secondo comma, dello stesso decreto gli incaricati degli insegnamenti già attivati alla data della sua entrata in vigore sono confermati nel loro ufficio salvo rinuncia espressa fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.

Appare pertanto evidente che mentre l'articolo 52 determina in linea di principio la conseguenza della mancata partecipazione alla seconda tornata o del mancato conseguimento del giudizio positivo nel corso della stessa, l'articolo 113 fissa invece il momento del verificarsi della decadenza: il completo espletamento della seconda tornata salva espressa rinuncia o chiamata di un nuovo titolare.

Significativamente, infatti, l'articolo 113 è inserito nel decreto tra le « norme finali

e comuni » e sancisce il principio della conservazione degli incarichi senza alcuna distinzione tra il caso dell'incaricato che non partecipi alla seconda tornata e quello dell'incaricato che vi partecipi senza successo. E, del resto, limitare la conservazione dell'incarico fino al predetto termine solo alla citata seconda ipotesi non avrebbe senso risultando già pacifica l'impossibilità di privare dell'incarico il docente che stia partecipando alla seconda tornata.

Al primo comma, d'altra parte, lo stesso articolo 113 chiarisce esplicitamente la sua *ratio*: quella di garantire la conservazione degli incarichi già attivati per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà.

Avuto riguardo alla persistenza, nonostante ciò, delle radicali divergenze interpretative di cui si è fatto cenno si ritiene opportuno e indispensabile, nell'interesse primario della continuità degli insegnamenti universitari ed al fine di evitare improvvisi vuoti non altrimenti colmabili, proporre una legge interpretativa nei termini che seguono.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In riferimento alla decadenza dall'incarico, gli articoli 52, ottavo comma, e 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si devono intendere nel senso che i professori incaricati stabilizzati che non abbiano presentato domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata dei giudizi idoneativi decadono dall'incarico solo con il completo espletamento della seconda tornata salvo espressa rinuncia o chiamata di un nuovo titolare.